

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4056-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCESCA MARTINI, LUSSANA, BALLAMAN, ERCOLE,
DARIO GALLI, GUIDO ROSSI, GIBELLI, PAROLO, POLLEDRI,
RODEGHIERO, DIDONÈ, DI VIRGILIO, GIANNI MANCUSO,
PERLINI, MORONI**

Modifica dell'articolo 463 del codice civile
in materia di indegnità a succedere

(Relatore: **FALANGA**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 13 novembre 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 4056 recante disposizioni in materia di indegnità a succedere,

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia « ordinamento civile » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), demanda alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 463 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 463 - (*Casi di indegnità*). È escluso dalla successione come indegno:

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;

3) chi ha denunciato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

4) chi è decaduto dalla potestà genitoriale a norma dell'articolo 330;

5) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;

6) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

7) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

1. *Identico:*

« ART. 463 - (*Casi di indegnità*). *Identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) chi è decaduto dalla potestà genitoriale **della persona della cui successione si tratta** a norma dell'articolo 330;

5) *identico;*

6) *identico;*

7) *identico.*

Nell'ipotesi prevista dal numero 4) del primo comma l'esclusione **dalla successione** opera automaticamente come conseguenza della pronunzia giudiziale di decadenza dalla potestà genitoriale ».

Nell'ipotesi prevista dal numero 4) del primo comma, l'esclusione dalla potestà genitoriale opera automaticamente come **effetto** della pronunzia giudiziale di decadenza **e viene meno nel caso di reintegrazione nella potestà ai sensi dell'articolo 332** ».

